



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 19 del 20 Gennaio 2022

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

L'anno 2022 questo giorno 20 (venti) del mese di Gennaio alle ore 13:40, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale

N	COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENTE
1	DE PASQUALE FRANCESCO	Sindaco	SI
2	MARTINELLI MATTEO	Vice Sindaco	SI
3	BRUSCHI MAURIZIO	Assessore	SI
4	FORTI FEDERICA	Assessore	SI
5	GALLENANI ANNA LUCIA	Assessore	SI
6	RAGGI ANDREA	Assessore	SI
7	SCALETTI SARAH	Assessore	SI
8	DEL NERO DANIELE	Assessore	SI

Partecipa IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO

Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull'oggetto del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2020-2022*";

RICHIAMATI, in particolare, i commi 837 e 838 dell'articolo 1, secondo cui, a decorrere dal 01 gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la deliberazione n. 11 del 19 marzo 2021 con cui il Consiglio comunale – tra le altre cose - ha approvato il regolamento di istituzione e di disciplina del predetto canone, a valere dal 01 gennaio 2021;

CONSIDERATO che è in corso l'iter di approvazione, da parte del Consiglio comunale, delle modifiche al regolamento di istituzione e disciplina del canone in oggetto;

TENUTO CONTO che detto canone:

- è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, "*in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata*" (cfr. art. 1, comma 839, legge 160/2019);
- è determinato dal Comune "*in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata*" (cfr. art. 1, comma 840, legge 160/2019);

TENUTO CONTO che, ai fini della sua applicazione:

- il Comune di Carrara appartiene alla classe demografica degli enti con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, con la conseguenza che la tariffa *standard* annua è pari a euro 50,00, mentre la tariffa *standard* giornaliera è pari a euro 1,20;
- le aree mercatali del Comune sono definite dall'articolo 30 del regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 10 agosto 2000 e sue successive modifiche e integrazioni, da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54/2015;
- gli importi dovuti sono riscossi "*utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice*" (cfr. art. 1, comma 844, legge 160/2019);

EVIDENZIATO che con Decreto Legge 24/12/2021 n. 221 (Gazzetta Ufficiale Serie generale 305 del 24/12/2021) è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19;

PRESO ATTO che il comma 706 della legge n. 234 del 30/12/2021 ha prorogato al 31 marzo 2022 la disciplina di esenzione prevista dal d.l. 137/2020, che nella precedente stesura dell'articolo 9-ter, al comma 3 esentava dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1,

commi 837 e seguenti, della legge 160/2019 *“i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del D.L. n. 34 del 2020”*;

TENUTO CONTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 6/DF/2021 ha ritenuto maggiormente aderente al dettato normativo, nell'applicazione a ore del canone in oggetto, per la tariffa di base giornaliera, il procedimento che prevede il frazionamento per ventiquattro ore della stessa, con applicazione della tariffa oraria fino ad un massimo di nove ore;

RITENUTO di contemperare il citato orientamento ministeriale con l'esigenza di evitare un eccessivo scostamento dall'impianto tariffario previsto con il precedente tributo sostituito (T.O.S.A.P.), anche tenendo conto che, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17408/2021, in materia tributaria i pareri del Mef non costituiscono fonte di diritti e obblighi;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe, da deliberare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO poi, l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che testualmente recita: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 151 del d.lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30/12/2021, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022;

RITENUTO pertanto, necessario deliberare le tariffe e i relativi coefficienti tariffari di detto canone patrimoniale, al fine di consentirne l'immediata applicazione;

VISTO lo schema tariffario di cui all'allegato *sub “A”* parte integrante e sostanziale del presente atto;

ATTESO che le tariffe e coefficienti tariffari di cui al presente deliberato decorreranno dal 01 gennaio 2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000, del Dirigente Settore Servizi finanziari/Società partecipate/Entrate

Massimiliano Germiniasi in ordine sia alla regolarità tecnica sia alla regolarità contabile;

VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare, per l'annualità 2022, le tariffe e i coefficienti tariffari del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come risultanti dall'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

3. di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti e di comunicare l'adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, ai Capigruppo consiliari, a norma dell'articolo 125 del d.lgs. 267/2000.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data della sottoscrizione digitale è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara, data della sottoscrizione digitale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'Albo,

dal _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara, data della sottoscrizione digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 21,23,23bis e 23,ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i – Codice dell'Amministrazione Digitale